

## ***Malattia e visite fiscali, le nuove regole dal 2015***

*A partire dal 2015, l' INPS ha previsto delle nuove regole per gli istituti della malattia e delle **visite fiscali**.*

*Gli orari delle Visite Fiscali 2015 INPS per i dipendenti pubblici, gli insegnanti, le aziende private, i militari, i carabinieri, le Asl e il controllo fiscale sono stati modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.*

*In caso di malattia, occorre che il dipendente svolga alcuni adempimenti per dimostrare la legittimità della sua assenza.*

.....

L'Inps ha chiarito i dettagli normativi sul tema delle visite fiscali , in particolare le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale , nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall'Istituto.

In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all'Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all'effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell'Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all'esito finale della visita medica.

Importante da sottolineare è che se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi, è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore

in malattia possa ricevere già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps.

### **Le principali disposizioni:**

- Il lavoratore, entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l'evento, dovrà richiedere al medico curante l'invio telematico all'INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza (anche della durata di mezza giornata) e dovrà trasmetterne copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni.
- In caso di mancata guarigione, il lavoratore dovrà richiedere il certificato di prosecuzione della malattia entro gli stessi termini.  
Nel caso in cui il professionista curante risultasse irreperibile, sarà valido il certificato rilasciato dalla Guardia Medica.
- Per comprovare la legittimità dell'assenza, oltre all'attestazione medica, vi è l'ulteriore obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale.  
Si tratta di un accertamento previsto dallo Statuto dei Lavoratori (art. 5 Legge 300/70) atto a verificare non la presenza del lavoratore al proprio domicilio, ma l'esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione. La verifica potrà essere predisposta, indifferentemente, sia dal datore che dall'Inps nei confronti di tutti i lavoratori, sia pubblici che privati.

Gli orari delle visite fiscali dei lavoratori assenti per malattia devono obbligatoriamente essere rispettate per non incorrere in sanzioni o provvedimenti disciplinari e seguono fasce orarie diverse a seconda se si tratti di lavoratori dipendenti pubblici, o lavoratori privati.

### **Le fasce di reperibilità e le regole a cui attenersi dall'anno in corso:**

#### ***Pubblico impiego***

Per quanto concerne gli Statali ed il personale degli Enti Locali, la reperibilità sarà valida per l'intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno

- dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

pertanto, nei predetti orari, i soggetti interessati dovranno farsi trovare presso il domicilio indicato nel certificato, ed attendere la visita del medico fiscale.

- **Comparto Scuola** Sono presenti alcune regole particolari per il personale del comparto scuola (art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001) : difatti, il Dirigente Scolastico può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno , solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative ( non solo festivi o domeniche , ma anche giorni liberi ).

### ***Privati***

Rispetto agli Statali per i privati sussisterà sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end , con fasce orarie che partono

- dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

### ***Esclusioni dall'obbligo di reperibilità***

Non esisterà obbligo di reperibilità né per pubblici, né per personale privato, in caso di

- malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore,
- d'infortunio sul lavoro,
- patologie per causa di servizio,
- gravidanza a rischio,
- eventi morbosi correlati all'invalidità attestata
- ricovero ospedaliero.

### ***In generale***

- Il compito del medico fiscale sarà, anzitutto, di **verificare l'esistenza della patologia**, e di analizzarla, assieme ad una verifica delle condizioni generali del soggetto.
- Se lo riterrà opportuno il medico avrà **facoltà di protrarre la diagnosi** di 48 ore, nonché di variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- viceversa, nel caso di **riduzione della prognosi**, dovrà essere fornita una dettagliata motivazione e il dipendente avrà, conseguentemente, l'obbligo di rientrare al lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale.
- Qualora entro le fasce di reperibilità si venissero a verificare casi di **assenza immotivata o di impossibilità all'accesso o al controllo**, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione.
- Al lavoratore saranno comunque concessi 15 giorni di tempo per fornire una **giustificazione** in merito all'assenza: in caso di visite o accertamenti diagnostici, causa dell'assenza durante l'orario di reperibilità, il lavoratore dovrà fornire comunicazione preventiva al datore di lavoro e utilizzare, come giustificativo, l'attestazione di quanto effettuato.
- Può capitare, ad esempio, che il soggetto debba allontanarsi per sottoporsi a prestazioni, visite o accertamenti diagnostici: in questo caso, dovrà fornire una **comunicazione preventiva** al datore o all'amministrazione, ed utilizzare, come **giustificativo**, l'attestazione di quanto effettuato.
- Non possono essere, invece, invocati a propria difesa il malfunzionamento del citofono, i difetti uditivi personali, o l'effettuazione di qualsivoglia incombenza (la Cassazione, difatti, ha stabilito ormai da tempo il principio per cui è **responsabilità del dipendente** ridurre al minimo i disagi e predisporre ogni accorgimento utile per consentire l'effettuazione della prestazione da parte del medico)
- Una volta che il lavoratore sia risultato assente dal proprio domicilio, la **successiva visita ambulatoriale**, alla quale avrà il dovere di presentarsi, non costituisce una giustificazione dell'assenza, ma è preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le sanzioni, pur sussistendo l'evento morboso, saranno comunque applicabili.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)